

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5780/26/11/2020 del 19 marzo 2020

Pos. n. 2

Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

*(Rif. nota 21 febbraio 2020, n. 2537)*

**Oggetto:** *Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.*

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione nel delineare il quadro normativo statale e regionale che regola l’istituzione e il funzionamento dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, come declinato agli articoli 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 3 della legge regionale 8 maggio 2018 (cfr. D.P. reg. 12 febbraio 2019, n. 4), chiede l’avviso di questo Ufficio in relazione alla composizione ed operatività degli organi sovraordinati rappresentati dalla Conferenza istituzionale permanente e dalla Conferenza Operativa.

Nella fattispecie, la Richiedente rappresenta che, mentre per la Conferenza Istituzionale permanente (atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità) l’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8/2018 non ammette deleghe da parte dei partecipanti istituzionali ad eccezione del Presidente della Regione Siciliana; nulla è previsto per la Conferenza Operativa, composta dai dirigenti generali dei vari Dipartimenti regionali coinvolti nel processo decisionale.

Attesa la necessità di garantire un iter procedurale snello ed efficiente, codesta Autorità chiede se sia possibile applicare l'istituto della delega per i lavori della Conferenza Operativa di cui al citato art. 3 della legge regionale n.8/2018.

2. In relazione alla vicenda prospettata si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

L'art. 63 del decreto legislativo n. 152/06 nel definire la struttura della Conferenza Istituzionale permanente e della Conferenza Operativa a livello nazionale, dispone, rispettivamente, che: “(...) **Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati (...)**”; “(...) **La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente (...)**”.

La disposizione regionale di istituzione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, pur richiamando la disciplina statale, come sopra riportata, introduce una espressa deroga all'istituto della delega per i partecipanti alla Conferenza Istituzionale Permanente<sup>1</sup>; deroga non espressamente richiamata, invece, in relazione al funzionamento della Conferenza Operativa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 3, legge regionale n. 8/2018:** “(...) Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, partecipano: il Presidente della Regione, le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità; l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe (...)”.

<sup>2</sup> **Art. 3, legge regionale n. 8/2018:** “(...) La conferenza operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli Assessorati presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è convocata dal segretario generale che la presiede (...)

Ciò posto, è il caso di rilevare come, in aderenza alla disciplina statale, il legislatore regionale abbia individuato, all'interno della Conferenza Operativa, i *rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente*, facendoli coincidere con i dirigenti generali dei dipartimenti appartenenti alle medesime Amministrazioni regionali.

Orbene, fermo restando che l'ordine delle competenze può essere derogato solo nel caso in cui il potere di delega sia stato conferito dalla norma o dal provvedimento attributivo del potere pubblicistico, non può trascurarsi il principio generale comportante la delegabilità, negli uffici della P.A. gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del vertice.<sup>3</sup>

Nel caso di specie, invero, una interpretazione del disposto normativo regionale, conforme alla disciplina statale, potrebbe condurre all'ammissibilità della delega da parte dei componenti della Conferenza Operativa – nella loro veste di meri rappresentanti delle diverse Amministrazioni partecipanti all'organo di indirizzo politico – inquadabile quale delega di funzioni dirigenziali, espressamente previsto dall'art. 17, comma *1-bis*,<sup>4</sup> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché esercitata entro i confini della temporaneità, dell'accertamento di comprovate ragioni di servizio e dell'esistenza di un rapporto di natura gerarchica tra delegante e delegato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

---

<sup>3</sup> **Cfr. Corte di Cassazione n° 11283/2010**

<sup>4</sup> **Art. 17, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001:** “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”.

**Art. 17, comma 1:** “(...) b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; (...) d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis(...)”

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

\*F.to Avv. Gianluigi M. Amico

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993